

Prot. n. 80141

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”, ed in particolare l’art. 2;
- VISTO lo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare l’art. 36 (“Centri interdipartimentali di ricerca”);
- VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2016 e la delibera del Senato Accademico in data 21 giugno 2016, con le quali è stata disposta la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca denominato “Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (in breve CRID)”, ed approvato il relativo Regolamento di funzionamento;

DECRETA

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituito il “Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (in breve CRID)”. Il Centro è privo di autonomia contabile.

Art. 2 – Regolamento

E’ emanato il relativo Regolamento di funzionamento, come approvato dai competenti Organi Accademici nelle citate sedute, che costituisce l’allegato “A” al presente Decreto.

Art. 3 – Direttore

Ai sensi dell’art. 5 del suddetto Regolamento (“*Il Direttore è eletto dalla Giunta del Centro, a maggioranza assoluta dei votanti, fra i professori di prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno, ed è nominato con Decreto Rettorale.*”) onde procedere all’elezione del Direttore, il Professore Decano della Giunta provvederà tempestivamente alla convocazione della stessa per l’elezione in parola.

Art. 4 - Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, li 27.06.2016

IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)



ALLEGATO "A" AL DECRETO RETTORALE N. 259 DEL 27.06.2016 (PROT. 80141)

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL "CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SU DISCRIMINAZIONI E VULNERABILITÀ (IN BREVE CRID)"

Regolamento del

Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID)

-

Interdepartment Research Center on Discrimination and vulnerability

- Articolo 1 -Istituzione

E' istituito, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto di Ateneo, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il **Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità**, in breve **CRID**, e in inglese **Interdepartment Research Center on Discrimination and Vulnerability**, e di seguito indicato come Centro, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" e dal Dipartimento di Economia "Marco Biagi".

Il presente Regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento di tale Centro.

- Articolo 2 - Finalità

Ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, il Centro promuove e coordina studi e ricerche intersettoriali sui temi delle discriminazioni e delle vulnerabilità al fine di mettere a fuoco le loro cause, e di



elaborare azioni di contrasto, evidenziando i potenziali nessi che conducono dalle vulnerabilità alle discriminazioni.

Ai sensi dell'articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948), le attività del Centro si collocano entro otto aree di ricerca che corrispondono alle più diffuse forme di vulnerabilità, concepite come "l'altra faccia" dei diritti umani, nonché come condizioni di partenza per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione.

In particolare, utilizzando un approccio interdisciplinare e comparatistico, il Centro indaga le tematiche del genere, dell'anzianità e della minore età, della disabilità, delle caratteristiche genetiche, dell'etnia-nazionalità, dell'orientamento sessuale, nonché della sfera religiosa e politico-sociale nel contesto globale. A tal fine, il Centro favorisce lo scambio di informazioni e le iniziative scientifiche e formative atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari nei predetti ambiti culturali.

Il Centro coordina le strutture per la ricerca, cura programmi di ricerca anche in collaborazione con altri Atenei, Enti pubblici o privati, istituzioni; partecipa all'organizzazione di corsi, seminari e convegni; favorisce e sostiene economicamente la pubblicazione di lavori scientifici, relazioni di ricerca e materiale divulgativo. Il Centro può altresì ricevere incarichi per attività di servizi, consulenze e di ricerca sulla base di contratti e convenzioni connessi alle tematiche di vulnerabilità e discriminazioni.

- Articolo 3 - Sede e dotazione di personale del Centro

Il Centro ha la propria sede amministrativa e contabile presso la struttura amministrativa aggregata del Dipartimento di Giurisprudenza.

Per lo svolgimento delle sue attività il Centro si avvale di personale dei Dipartimenti partecipanti.

- Articolo 4 - Adesioni al Centro

Aderiscono al Centro:

- a)- i docenti, ricercatori e personale afferenti ai Dipartimenti componenti del Centro, la cui richiesta di adesione sia stata approvata dalla Giunta del Centro;
- b)- i docenti, ricercatori e personale afferenti ad altri Dipartimenti che svolgono attività in settori connessi a quelli di cui art. 2, ammessi ad aderire al Centro a titolo individuale, la cui richiesta di adesione sia stata approvata dalla Giunta del Centro, previo nulla osta del Dipartimento di appartenenza.
- c)- gli/le studiosi/e di rilevante statura scientifica o elevata competenza tecnica nonché i rappresentanti di Enti pubblici la cui richiesta di adesione sia stata approvata o che siano stati invitati da parte della Giunta.

Oltre ai Dipartimenti di cui all'art. 1, altri Dipartimenti interessati ad aderire al Centro possono inviare al Rettore e al Direttore del Centro, apposita richiesta, approvata dal Consiglio di Dipartimento e motivata da specifiche attività di ricerca svolte o che si intendono svolgere nell'ambito della

vulnerabilità e della discriminazione. Sulla richiesta di partecipazione delibera la Giunta del Centro.

I Dipartimenti partecipanti, con specifiche delibere dei loro Consigli, possono rinunciare alla loro partecipazione inviando apposita comunicazione scritta indirizzata al Rettore e al Direttore del Centro.

- Articolo 5 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a)- il Direttore;
- b)- la Giunta dei Rappresentanti;
- c)- il Consiglio.

- Articolo 6 - Direttore del Centro

Il Direttore è eletto dalla Giunta del Centro, a maggioranza assoluta dei votanti, fra i professori di prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno, ed è nominato con Decreto Rettorale. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.

Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta, od opti per il tempo definito, o cessi di aderire al Centro, il professore decano del Centro convoca la Giunta del Centro per l'elezione del nuovo Direttore.

- Articolo 7 - Attribuzioni del Direttore

Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede la Giunta, e cura l'esecuzione dei deliberati. Inoltre,

- a) promuove e gestisce le attività del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici;
- b) propone il piano annuale delle ricerche del Centro ed eventuali programmi in comune con Dipartimenti e Centri della stessa Università o di altre Università italiane o straniere, o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre fondazioni e istituzioni scientifiche, predisponendo gli strumenti organizzativi e promuovendo le convenzioni, tra le Università e gli Enti interessati, all'uopo necessari;
- c) nel caso in cui il Centro partecipi all'organizzazione di corsi, seminari o convegni, mette a disposizione i mezzi, il personale e le attrezzature necessarie al funzionamento di tali attività;
- d) convoca e presiede la Giunta del Centro, curando l'attuazione delle delibere;
- e) designa, dandone comunicazione al Rettore cui spetta il potere di nomina, nell'ambito dei professori di ruolo afferenti al Centro, un Vice-Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
- f) vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito delle attività del Centro;
- g) predispone entro il trenta marzo di ogni anno il bilancio consuntivo, allegandovi una relazione sulla gestione dei fondi in rapporto alle attività del Centro e, previa approvazione della Giunta del Centro, lo trasmette al Consiglio di

Amministrazione nonché, per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;

- h) predispone entro il trenta novembre di ogni anno il budget di previsione e, previa approvazione della Giunta del Centro, lo trasmette al Dipartimento che ne ha la gestione amministrativo contabile nonché per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;
- i) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature di cui dispone necessarie per le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione;
- j) predispone una relazione annuale sui risultati delle attività del Centro che viene illustrata alla Giunta e al Consiglio;
- k) cura la redazione di una relazione triennale che, previa approvazione della Giunta del Centro, è trasmessa al Nucleo di valutazione di Ateneo e al Consiglio di Amministrazione;
- l) Può richiedere sul proprio budget attraverso il Dipartimento che ne ha la gestione amministrativo contabile strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro serve per il buon funzionamento del Centro.

- Articolo 8 - Giunta dei Rappresentanti

La Giunta dei Rappresentanti è costituita da:

- a)- il Direttore del Centro che lo presiede;
- b)- il Vice-Direttore;
- c)- un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti che afferiscono al Centro, designati dai rispettivi Consigli; nel caso in cui più di 10 persone di uno stesso Dipartimento afferiscano al Centro, tale Dipartimento o Centro ha la facoltà di designare due rappresentanti;

d)- un rappresentante del personale tecnico/amministrativo eletto tra il personale afferente al Centro, ove presente.

Il Segretario amministrativo del Centro partecipa alla Giunta con funzioni di segretario verbalizzante. Non ha diritto di voto qualora non svolga il ruolo di rappresentante del personale tecnico/amministrativo.

I componenti della Giunta restano in carica per tre anni accademici. Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento definitivo di un componente della Giunta, il Direttore provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione e il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato della Giunta.

- Articolo 9 - Attribuzioni della Giunta dei Rappresentanti

La Giunta esercita le seguenti attribuzioni:

- a)- approva l'utilizzazione dei fondi di cui il centro è responsabile per le sue attività e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- b)- delibera, a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta, il Regolamento del Centro ed eventuali modifiche;
- c)- propone per conto del Centro al Direttore del Dipartimento che ne ha la gestione amministrativo contabile la sottoscrizione di convenzioni e i contratti su fondi del Centro;
- d)- elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui all'art. 60 del Regolamento Elettorale di Ateneo;
- e)- approva il budget preventivo e il bilancio consuntivo del centro;

- f) definisce le linee di sviluppo scientifiche del Centro mediante l'attivazione o modifica di Unità Operative, nominando il Responsabile di Unità Operativa tra i componenti del Centro, e attribuendo compiti e relative allocazioni di risorse;
- g)- delibera la cooptazione nel Centro di eminenti studiosi e studiose e di noti esperti ed esperte del settore vulnerabilità e discriminazioni e delibera l'accettazione di rappresentanti di Enti pubblici e imprese private che ne facciano richiesta; questi risulteranno afferenti al Centro e possono partecipare alle riunioni del Consiglio;
- h)- esprime parere sulle questioni di cui venga investita dal Direttore del Centro;
- i)- per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, la Giunta del Centro esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

- Articolo 10 - Convocazione della Giunta e verbali

La Giunta è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia motivata richiesta. Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti della Giunta.

La Giunta è convocata dal Direttore almeno tre volte ogni anno:

- entro il trenta marzo per discutere ed approvare il bilancio consuntivo da presentare al Dipartimento dove ha sede amministrativa e contabile;

- entro il trenta giugno per approvare i programmi di sviluppo;
- entro il trenta novembre per discutere e approvare il bilancio preventivo del Centro.

La Giunta è convocata dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, inviata tramite il servizio universitario di posta interna ovvero posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze della Giunta del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 46 dello Statuto di Ateneo.

Delle adunanze è redatto il verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario Amministrativo. I verbali sono resi pubblici tramite pubblicazione nella Intranet del sito Web del Centro.

- **Articolo 11 - Consiglio del Centro**

Il Consiglio del Centro è costituito da tutto il personale interno ed esterno che afferisce o opera all'interno del Centro. E' presieduta dal Direttore del Centro.

Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta e, comunque, almeno una volta all'anno, per la presentazione del bilancio consuntivo e della relazione delle attività annuali consuntive e preventive.

Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze del Consiglio del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 46 dello Statuto.

- Articolo 12 - Inventario

Il materiale inventariabile acquistato dal Centro sul proprio budget viene registrato sull'inventario del Dipartimento dove ha sede amministrativa e contabile con l'indicazione che l'utilizzatore dei beni è il Centro.

- Articolo 13 - Risorse finanziarie

I fondi a disposizione del Centro per il funzionamento di esso deriveranno:

- a)- da finanziamenti che potranno pervenire al Centro da Ateneo, Dipartimenti, Ministeri, Regione, Fondazioni, Istituzioni o altri Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- b)- da finanziamenti per la ricerca ottenuti da docenti e da ricercatori in quanto aderenti al Centro, relativi esclusivamente ad attività del Centro stesso.



- Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale di Ateneo, in quanto applicabili.